

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 06 **del mese di** febbraio  
**dell' anno** 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Lusenti Carlo	Assessore
4) Marzocchi Teresa	Assessore
5) Melucci Maurizio	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio  
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** SCHEMA DI STATUTO DEGLI ENTI DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ

**Cod.documento** GPG/2012/73

**Num. Reg. Proposta: GPG/2012/73**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Vista la L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano;

Premesso che la sopracitata L.R. 24/2011 prevede:

- all'art. 2, comma 1, al fine di esercitare le funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, la suddivisione del territorio regionale in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità";
- all'art. 3, comma 1, per ogni Macroarea l'istituzione di un ente pubblico denominato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità;
- all'art. 12, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il subentro degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione;
- all'art. 6, comma 4, lett. a) l'approvazione dello Statuto dell'Ente di gestione da parte del Comitato esecutivo, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;

Considerato che in particolare all'art. 12, comma 9, la citata legge n. 24 del 2011 prevede che la Regione predisponga uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili per gli Statuti dei singoli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità;

Ritenuto pertanto, al fine di guidare la stesura dei

singoli Statuti degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità da parte dei relativi organi di governo non appena gli stessi si saranno insediati al completamento del processo di attivazione dei nuovi Enti, di dare attuazione all'art. 12, comma 9 della L.R. n.24 del 2011 approvando lo schema di Statuto tipo di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1222 del 4 agosto 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate, di approvare lo Statuto tipo degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

# **STATUTO TIPO DEGLI ENTI DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione
- Art. 2 - Sede legale
- Art. 3 - Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale

## **TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE**

### **CAPO I Struttura dell'Ente**

- Art. 4 - Enti locali partecipanti all'ente di gestione della macroarea
- Art. 5 - Quote di contribuzione

### **CAPO II Governo dell'Ente**

- Art. 6 - Organi di governo dell'Ente di Gestione
- Art. 7 - Organismi consultivi e propositivi
- Art. 8 - Convocazione degli organi collegiali

### **CAPO III Comunità del Parco**

- Art. 9 - Composizione
- Art. 10 - Attribuzioni
- Art. 11 - Modalità di convocazione
- Art. 12 - Funzionamento
- Art. 13 - Quote di partecipazione al voto

### **CAPO IV Comitato esecutivo**

- Art. 14 - Attribuzioni
- Art. 15 - Composizione e durata
- Art. 16 - Convocazione e funzionamento
- Art. 17 - Sostituzione in seno agli organi
- Art. 18 - Informazione alle Comunità del Parco

### **CAPO V Presidente dell'Ente di gestione**

- Art. 19 - Attribuzioni e compenso
- Art. 20 - Elezione

### **CAPO VI Revisore dei Conti**

- Art. 21- Attribuzioni

### **CAPO VII Organismi consultivi**

- Art. 22 - Consulta
- Art. 23 - Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

### **CAPO VIII Organizzazione amministrativa e gestionale**

- Art. 24 - Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione
- Art. 25 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 26 - Personale dell'Ente di gestione

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI**

- Art. 27 - Patrimonio
- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 29 - Entrate dell'Ente di gestione
- Art. 30 - Investimenti e contratti
- Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione**

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Macroarea \_\_\_\_\_ (d'ora in poi Ente di gestione) è un Ente pubblico al quale si applicano per quanto non diversamente disciplinato dalla L.R. n. 24 del 2011, dalla normativa di settore e dal presente Statuto le disposizioni del D.lgs. n. 264 del 2000.

2. L'Ente di gestione esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 2011, le seguenti competenze:

-----  
-----

3. L'Ente di gestione esercita le competenze di cui al comma 2 per i seguenti Parchi regionali:

-----  
-----

1

### **Art. 2 Sede legale**

1. L'Ente di gestione \_\_\_\_\_ ha sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ presso la sede di \_\_\_\_\_ all'indirizzo \_\_\_\_\_..<sup>2</sup>

2. Le variazioni della sede legale, anche con trasferimento in altro Comune, sono deliberate dal Comitato Esecutivo.

### **Art. 3 Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale**

1. L'Ente di gestione assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.

2. Gli atti dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono depositati presso la sede dell'Ente, e pubblicati in via telematica sul sito WEB dell'Ente.

3. L'accesso e la partecipazione sono disciplinati da apposito regolamento dell'Ente.

## **TITOLO III - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE**

### **Capo I Struttura dell'Ente**

#### **Art. 4 Enti locali partecipanti all'Ente di gestione della macroarea**

1. Partecipano all'ente di gestione i seguenti Enti:

Comuni di -----

Province di -----

Altri Enti

#### **Art. 5 Quote di contribuzione**

<sup>1</sup> Lo statuto dovrà essere modificato in ragione dell'eventuale trasferimento delle competenze provinciali e pertanto all'articolo potrà essere integrato con modifica statutaria.

<sup>2</sup> Lo Statuto può prevedere altre eventuali sedi operative.

1. Le quote di contribuzione dei singoli enti all'Ente di gestione sono determinate come di seguito specificato:

Ente	quota-----
Ente	quota-----
Ente	quota-----

## **CAPO II    Governo dell'Ente**

### **Art. 6 Organi di governo dell'Ente di gestione**

1. Sono organi dell'Ente di gestione:

- le Comunità dei Parchi;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente.

### **Art. 7 Organismi consultivi e propositivi**

1. Sono organismi consultivi e propositivi dell'Ente di gestione:

- la Consulta del Parco e relativa Commissione degli agricoltori;
- il Comitato per la promozione della Macroarea.

### **Art. 8 Convocazione degli organi collegiali**

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviato, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, con lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo fax o per via telematica in presenza di posta certificata.
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

## **Capo III – La Comunità del Parco**

### **Art. 9 Composizione**

1. La Comunità del Parco----- è composta da:

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'Area contigua:

-----  
-----

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse:

-----  
-----<sup>3</sup>

4

2. La Comunità del Parco ha sede.....

3. I componenti della Comunità del Parco rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

<sup>3</sup> Ripetere l'indicazione per ogni Parco afferente alla Macroarea.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 24/2011 la Comunità Montana, l'Unione di Comuni o del Nuovo Circondario imolese possono svolgere le funzioni dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.

4. Le cause di incompatibilità, di rimozione o sospensione dei componenti della Comunità del Parco sono disciplinate dalla legge.

### **Art. 10 Attribuzioni**

1. Alla Comunità del Parco competono le funzioni e attività di cui alla L.R. n. 24 del 2011, ed in particolare:

- a) nominare il Presidente della Comunità;
- b) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo;
- c) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
- d) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- e) proporre il Regolamento del Parco;
- f) proporre i componenti della Consulta del Parco;
- g) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco;
- h) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- i) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
- j) esprimere parere obbligatorio sullo Statuto e i regolamenti dell'Ente;
- k) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio dell'Ente;
- l) esprimere parere obbligatorio sul Programma triennale di tutela e valorizzazione.

2. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

### **Art. 11 Modalità di convocazione**

1. La Comunità del Parco è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente della Comunità espressione dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta.
2. La Comunità del Parco è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.
3. Alle riunioni della Comunità può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di gestione.

### **Art. 12 Funzionamento**

1. La Comunità del Parco si riunisce almeno cinque volte l'anno.
2. Partecipa alle sedute della Comunità il Direttore, o funzionario da lui delegato, dell'Ente di gestione che funge da segretario. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Presidente.
3. Per la validità delle sedute della Comunità è necessaria, la presenza di almeno il 51% delle quote di partecipazione al voto.



4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
5. Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.

### **Art. 13 Quote di partecipazione al voto**

1. Le quote di partecipazione dei singoli Enti alla Comunità del Parco sono determinate secondo i parametri della superficie protetta, distinguendo Parco e Area contigua, e delle risorse conferite come di seguito specificato:

Comunità del Parco-----:  
Comune ----- quota  
Comune ----- quota  
Comune ----- quota<sup>5</sup>

## **Capo II - Comitato esecutivo**

### **Art. 14 Attribuzioni**

1. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 24 del 2011 e non espressamente riservate agli altri organi, ed in particolare:
  - a) approvare lo Statuto e i regolamenti di funzionamento dell'Ente di gestione, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
  - b) nominare al proprio interno il Presidente;
  - c) nominare il Revisore dei conti;
  - d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
  - e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso, qualora non di competenza del Direttore;
  - f) approvare il Bilancio, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
  - g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
  - h) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del parco;
  - i) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
  - l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
  - m) proporre alla Provincia i progetti di intervento particolareggiato di cui all'art. 27 della L.R. n. 6 del 2005;
  - n) approvare i regolamenti dei Parchi;
  - o) approva le misure di conservazione e i piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno dei Parchi, su proposta della Comunità del Parco interessata.

6

### **Art. 15 Composizione e durata**

<sup>5</sup> Ripetere l'indicazione per Comunità del Parco presente nella Macroarea.

<sup>6</sup> Ulteriori competenze del Comitato esecutivo potranno essere assunte in attuazione dell' art. 40, comma 6 della L.R. n.24 del 2011 e con relativa modifica statutaria. Ad esempio potranno essere aggiunte le seguenti competenze:  
- approvare i regolamenti delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;  
- istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico.

1. Il Comitato esecutivo è costituito da:  
rappresentante della Comunità del Parco \_\_\_\_\_  
rappresentante della Comunità del Parco \_\_\_\_\_  
rappresentante della Comunità del Parco \_\_\_\_\_  
Presidente o amministratore delegato della Provincia di \_\_\_\_\_  
Presidente o amministratore delegato della Provincia di \_\_\_\_\_

7

2. I componenti del Comitato esecutivo rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

### **Art. 16 Convocazione e funzionamento**

1. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente dell'Ente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Partecipa alle sedute della Comunità il Direttore dell'Ente di gestione che funge da segretario. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto all'art. 20, il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

### **Art. 17 Sostituzioni in seno agli organi**

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente di un organo di governo nella prima seduta successiva alla vacanza è individuato il nuovo componente ai sensi della L.R n. 24 del 2011. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

### **Art. 18 Informazione alle Comunità del Parco**

1. Il Comitato esecutivo trasmette alle Comunità, almeno 30 giorni prima della seduta, avviso di deposito degli atti relativi alle lettere a), f), i) dell'art. 6 della L.R n. 24 del 2011 per consentirne l'esame e la formulazione del parere.
2. Eventuali osservazioni della Comunità agli atti del Comitato esecutivo devono pervenire allo stesso entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Comitato esecutivo può validamente deliberare in merito.

## **Capo III - Presidente dell'Ente di gestione**

### **Art. 19 Attribuzione e compenso**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.<sup>8</sup>
2. Il compenso del Presidente, qualora non sia un amministratore, è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

<sup>7</sup> Altri componenti previsti dall'art. 6, commi 2 e 3 della L.R. 24/2011.

<sup>8</sup> Nel caso in cui sia presente un solo Parco nella Macroarea il Presidente dell'Ente convoca anche la Consulta del Parco.

## **Art. 20 Elezione**

1. Il Presidente dell'Ente di gestione è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
2. Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Sindaco.

## **Capo IV – Revisore dei Conti**

### **Art. 21 Attribuzioni**

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato esecutivo e scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'art.16 comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge n.48 del 2011)
2. Il Revisore unico svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.
3. Per quanto non diversamente previsto si applica la normativa vigente per gli Enti Locali.

## **Capo V - Organismi consultivi**

### **Art. 22 Consulta**

1. La Consulta del Parco viene nominata, su proposta della Comunità del Parco, dal Comitato esecutivo ed è composta da almeno 1 rappresentante di:
  - organizzazioni sindacali;
  - associazioni ambientaliste;
  - associazioni agricole;
  - associazioni culturali e sociali;
  - categorie dell'artigianato, commercio e turismo;
  - (associazione degli amici del Parco se presente).
2. La Consulta ha sede presso la Comunità del Parco e viene convocata almeno due volte all'anno dal delegato della Comunità del Parco nell'ambito del Comitato esecutivo, che la presiede.<sup>9</sup>
3. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
  - a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
  - b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
  - c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
  - d) altri atti di seguito specificati.....
4. Presso la Consulta del Parco è istituita la Commissione degli agricoltori del Parco. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno stipulato l'accordo agro-ambientale, con il compito di monitorare lo stato d'attuazione dell'Accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. n.6 del 2005 e con funzione propositiva.

---

<sup>9</sup> Nel caso in cui sia presente un solo Parco nella Macroarea la Consulta del Parco è convocata dal Presidente dell'Ente.

## **Art. 23 Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità**

1. I componenti del Comitato per la promozione della Macroarea sono nominati dal Comitato esecutivo
2. Il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità -----è composto da sei rappresentanti dei settori:
  - finanza
  - agricoltura e silvicoltura
  - industria
  - agro-alimentare
  - commercio
  - turismoed un componente nominato dalla Giunta regionale che lo presiede.
3. Il Comitato per la promozione della Macroarea propone al Comitato esecutivo accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea, ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

## **Capo VI - Organizzazione amministrativa e gestionale**

### **Art. 24 Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione**

1. Il Direttore è incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo, ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 267/2000.
2. L'accesso alla qualifica di Direttore è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali.

### **Art. 25 Attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore:
  - provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
  - esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
  - sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente;
  - conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali;
  - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo secondo le proprie competenze;
  - partecipa alle sedute delle Comunità del Parco e del Comitato esecutivo senza diritto di voto;
  - cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione della Macroarea al fine di un loro coordinamento operativo;
  - esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile;
  - ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente di gestione;
  - firma gli atti non riservati alla competenza degli organi dell'Ente di gestione;
  - rappresenta l'Ente di gestione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Comitato esecutivo.

## **Art. 26 Personale dell'Ente di gestione**

1. Le competenze dell'Ente di gestione sono svolte attraverso il personale di cui alla dotazione organica deliberata e inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e secondo i profili professionali posseduti.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI**

### **Art. 27 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Ente di gestione è costituito da:
  - beni immobili e mobili trasferiti all'Ente a seguito della liquidazione dei Consorzi di gestione dei parchi;
  - beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
  - ogni diritto che venga acquisito dall'Ente di gestione o a questo devoluto.

### **Art. 28 Gestione economico-finanziaria e contabile**

1. L'Ente di gestione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione dell'Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio e si uniforma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, ai principi ed alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del Bilancio finanziario di competenza giuridica degli enti locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come sanciti dal D.lgs 267/2000.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte dell'Ente di gestione ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede legale l'Ente stesso.
5. I beni dell'Ente sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

### **Art. 29 Entrate dell'Ente di gestione**

1. Le entrate dell'Ente di gestione sono costituite da:
  - contributi annui dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate da parchi, Riserve naturali e siti Rete Natura 2000;
  - contributi annui della Regione;
  - contributi straordinari dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate da Parchi, della Regione, dello Stato e di altri enti;
  - contributi per investimenti da parte della Regione e degli Enti locali che partecipano alla gestione dell'Ente;
  - proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;

- proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Ente.

10

### **Art. 30 Investimenti e contratti**

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
2. L'Ente può approvare un regolamento attuativo.

### **Art. 31 Disposizioni finali e transitorie**

1. Entro un anno dalla sua costituzione l'Ente di gestione provvede ad approvare la dotazione organica.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 3, l'accesso e la partecipazione sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. Lo Statuto viene modificato in seguito all'assunzione da parte dell'ente delle funzioni di cui all'art. 40 comma 6 della L.R. n. 24 del 2011.
4. Le modifiche Statutarie sono deliberate dal Comitato col medesimo procedimento previsto per l'adozione dello Stesso.

---

<sup>10</sup> Lo Statuto dovrà essere integrato a seguito del completamento di cui all'art. 40, comma 6 della L.R. 24/2011 prevedendo anche:

- contributi degli altri eventuali enti locali che partecipano alla Macroarea;
- contributi straordinari delle Province territorialmente interessate da Riserve naturali e siti Rete Natura 2000.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/73

data 19/01/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'